Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 24 settembre 1937 - Anno XV

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1937-XV, n. 1591.

Istituzione in Roma del reparto autonomo « Giacomo Medici » per i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assegnare ad un unico reparto autonomo i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio nella capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Roma il reparto autonomo « Giacomo Medici » che ha in forza effettiva tutti i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare.

Art. 2.

Il reparto autonomo « Giacomo Medici » è amministrato dal proprio comandante, il quale ha alla sua diretta dipendenza un ufficio di amministrazione costituito da un ufficiale subalterno di amministrazione direttore dei conti, da un ufficiale inferiore delle varie armi del ruolo mobilitazione ufficiale pagatore e di matricola, e dal personale necessario per il funzionamento dell'ufficio.

Al predetto reparto risalgono i compiti che il vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari affida alle amministrazioni reggimentali, sia nei riguardi delle spese, sia nei riguardi della tenuta dei documenti matricolari relativi al personale in forza al reparto stesso.

Art. 3.

Durante le assenze del comandante questi è sostituito dall'ufficiale delle varie armi che lo segue immediatamente in grado.

Art. 4.

Per la richiesta e la custodia dei fondi, per le assegnazioni del fondo scorta, delle spese di ufficio e delle spese riservate, per le operazioni di cassa e per la resa dei conti saranno seguite le norme stabilite per i reggimenti dal vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Art. 5.

Le chiavi della cassa di riserva sono tenute: una dal comandante, una dal direttore dei conti e una dall'ufficiale pagatore.

Le chiavi della cassa corrente sono tenute: una dal comandante e l'altra dall'ufficiale pagatore.

Art. 6.

Le ispezioni amministrative sono eseguite da un ispettore centrale della Direzione generale dei servizi amminitrativi del Ministero della guerra, da designarsi di volta in volta dal Ministro per la guerra.

Art. 7.

Il reparto autonomo « Giacomo Medici » dipende:

dall'ente designato dal Ministro per la guerra in via disciplinare e addestrativa;

dal Ministero della guerra, per l'impiego del personale.

Art. 8.

Le operazioni di prelevamento e versamento dei materiali del reparto autonomo « Giacomo Medici » sono effettuate presso il magazzino del primo reggimento granatieri di Sardegna nei confronti del quale il reparto autonomo « Giacomo Medici » tiene i quaderni di carico prescritti dalla lettera c) del paragrafo 54 della istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del Regio esercito.

Art. 9.

Gli ufficiali superiori e inferiori delle armi e corpi assegnati al reparto autonomo « Giacomo Medici » per l'inquadramento del personale e degli uffici sono compresi nelle tabelle organiche rispettive.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° gennaio 1937-XV, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Il Guardasigilli: SOLMI.
...strato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1937 - Anno XV
del Governo, registro 389, foglio 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. 1592.
Modificazione delle vigenti disposizioni per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 aprile 1926-IV, n. 619, recante disposizione per le ammissioni alla scuola allievi sottufficiali dei carabinieri Reali, quale risulta modificato dal R. decreto 4 ottobre 1928-VI, n. 2353;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della scuola centrale carabinieri Reali degli appuntati e carabinieri viene effettuata con apposito duplice concorso: per titoli e per esame.

Art. 2.

Al concorso per titoli possono partecipare gli appuntati celibi con qualsiasi anzianità di grado e i carabinieri che, alla data di inizio del corso abbiano raggiunto un'anzianità di grado non inferiore a un anno e prestato servizio d'istituto presso le stazioni almeno per sei mesi, sempre quando alla data in cui sarà indetto il concorso non abbiano oltrepassato l'età di trentatrè anni se appuntati e trenta se carabinieri e siano in possesso del diploma di ammissione a un istituto medio di secondo grado o di altro titolo di studio superiore o equipollente, da comprovarsi mediante la presentazione di certificato legale.

Art. 3.

Ai concorrenti per titoli, di cui al precedente articolo, è riservata la metà dei posti che vengono messi a concorso; i rimanenti posti, invece, sono devoluti ai militari concorrenti per esame.
Verificandosi il caso che il numero dei concorrenti per titoli sia inferiore a quello dei posti per essi stabilito dal precedente comma, i posti vacanti saranno devoluti ai militari concorrenti per esame.

Art. 4.

Nel caso invece che il numero dei concorrenti per titoli fosse superiore al numero dei posti ad essi riservato, verrà stabilita apposita graduatoria di merito, nella quale i concorrenti per titoli verranno inscritti sulla base della maggiore somma complessiva dei punti loro assegnati da apposita commissione per ciascuno dei seguenti requisiti:

a) servizio prestato nell'arma;
b) titolo di studio;
c) ricompense al valor militare o di marina o aeronautico o al valor civile;
d) campagne di guerra e benemerenze di servizio premiate con encomi solenni e con promozioni a scelta per meriti eccezionali.

La commissione suindicata sarà così costituita:
1° colonnello comandante della scuola, presidente;
2° tenente colonnello direttore degli studi, membro;
3° un capitano della scuola, membro e segretario.

Art. 5.

La commissione di cui all'articolo precedente assegnerà ai concorrenti per titoli, per il requisito di cui alla lettera a) del medesimo articolo un punto per ogni sei mesi compiuti di effettivo servizio prestato nell'arma e da carabiniere e da appuntato.
Ai concorrenti provvisti di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto dall'art. 2, la commissione assegnerà un punto per ogni anno di studio che, secondo l'ordinamento scolastico, occorre per conseguire, dopo il detto titolo minimo, il titolo superiore.
Per il requisito di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, la commissione assegnerà un punto per ogni medaglia di bronzo al valore e per ogni croce di guerra al valor militare; due punti per ogni medaglia d'argento o per la promozione straordinaria per merito di guerra. La precedenza assoluta su tutti i concorrenti idonei sarà devoluta ai decorati di medaglia d'oro.
Per i requisiti, infine, di cui alla lettera d) dell'articolo precedente, la commissione assegnerà mezzo punto per ogni campagna di guerra e per ogni benemerenza di servizio debitamente inscritta sulle carte personali degli interessati e premiata con l'encomio solenne o con la promozione a scelta per merito eccezionale. A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Art. 6.

E' data facoltà ai carabinieri concorrenti per titoli di poter prendere parte, oltre che al concorso per titoli, anche a quello per esame, sempre quando però essi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo seguente per i militari concorrenti per esame.

Art. 7.

Al concorso per esame possono partecipare:
gli appuntati celibi dei carabinieri Reali con qualunque anzianità;
i carabinieri aventi l'anzianità di grado che sarà di volta in volta stabilita — anzianità che non potrà in nessun caso essere inferiore a due anni — e che abbiano prestato non meno di un anno di effettivo servizio d'istituto presso le stazioni.
I concorrenti, appuntati o carabinieri, non dovranno avere oltrepassato il trentatreesimo anno di età se appuntati ed il trentesimo anno se carabinieri alla data in cui sarà indetto il concorso.

Art. 8.

I concorrenti per esame saranno sottoposti allo svolgimento di un tema estraneo a fatti di servizio e dovranno dar prova di saper esprimere le loro idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro e sufficientemente corretto.

Art. 9.

Apposita commissione costituita:

a) per la scuola centrale e le legioni: dal colonnello comandante, presidente; da un ufficiale superiore, membro; da un ufficiale inferiore, membro e segretario;

b) per le divisioni autonome: dall'ufficiale superiore comandante, presidente; da un capitano, membro; da un subalterno, membro e segretario;

provvederà ad esaminare i temi svolti dai militari, emettendo un primo giudizio sulla sufficienza o meno del candidato a frequentare il corso.

Altra commissione, costituita presso la scuola centrale dal colonnello comandante, presidente, dal tenente colonnello direttore degli studi, membro, e dall'insegnante d'italiano, membro e segretario, assegnerà a ciascun concorrente giudicato in precedenza sufficiente dalle commissioni di cui ai precedenti capoversi, un punto da 1 a 20.

Saranno dichiarati idonei all'ammissione alla scuola i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a 10.

I concorrenti dichiarati non idonei dalle suddette commissioni legionali o di divisione autonoma e quelli che dalla commissione della scuola avranno riportato nel tema un punto inferiore a sette saranno esclusi dal partecipare ai successivi concorsi per un periodo di due anni.

I compiti delle commissioni di cui alle lettere a) e b), devono avere carattere di giusta selezione nel senso di escludere i concorrenti che, sicuramente, dimostrino di non essere preparati per l'ammissione alla scuola.

Art. 10.

Verificandosi il caso che il numero dei concorrenti per esame dichiarati idonei sia superiore al numero dei posti per essi messi a concorso, la commissione di cui all'articolo 4 procederà alla formazione di apposita graduatoria di merito sulla quale i concorrenti stessi saranno inscritti sulla base della maggiore somma complessiva dei punti loro assegnati per ciascuno dei seguenti requisiti:

a) cultura generale;

b) grado e provenienza dai sottufficiali delle altre armi del Regio esercito o dal corpo Reale equipaggi marittimi o della Regia aeronautica;

c) servizio prestato nell'arma;

d) ricompense al valor militare o di marina o aeronautica o al valor civile;

e) campagne di guerra e benemerenze di servizio premiate con encomi solenni o con promozioni a scelta per meriti eccezionali.

Art. 11.

Per il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo precedente si terrà conto del punto assegnato a ciascun concorrente per il tema svolto.

Per i concorrenti all'ammissione alla scuola per esami, provvisti del titolo di studio di cui all'art. 2 o di titoli equipollenti o superiori, i voti assegnati per lo svolgimento del tema saranno accresciuti di due punti.

Per i requisiti di cui alla lettera b), la commissione di cui all'art. 4 assegnerà un punto a ciascuno dei concorrenti aventi il grado di appuntato, due punti ai provenienti dai sottufficiali delle altre armi del Regio esercito, del corpo Reale equipaggi marittimi e della Regia aeronautica in servizio o in congedo.

Per il requisito di cui alla lettera c), la commissione assegnerà agli appuntati e ai carabinieri un punto per ciascuno dei primi tre anni, due terzi di punto per ciascuno dei successivi tre anni e un terzo di punto per ciascuno dei successivi anni di effettivo servizio compiuto sia da carabiniere che da appuntato. Le frazioni di un anno saranno calcolate soltanto se superiori ai sei mesi.

Per i requisiti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo precedente, la commissione stessa si atterrà alle disposizioni contenute nell'art. 5 del presente decreto per la valutazione a favore dei concorrenti per titoli, degli stessi requisiti.

I punti assegnati ai concorrenti per esame, per i requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo precedente, saranno sommati al punto assegnato a ciascun concorrente per lo svolgimento del tema e la somma che ne risulterà costituirà punto base per la graduatoria. A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Art. 12.

Nella valutazione dei requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 4 e alla lettera c) dell'art. 10 la commissione terrà presente che dovrà essere considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi o ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio.

Art. 13.

La determinazione dell'anzianità di grado per i carabinieri concorrenti per esame, le norme relative all'accertamento dei requisiti necessari per partecipare al concorso, la nomina delle commissioni esaminatrici, la scelta dei temi e le relative modalità di svolgimento saranno di anno in anno fissate dal comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 14.

In via transitoria, i limiti di anzianità e il tempo di servizio d'istituto prestato alla stazione per gli aspiranti all'ammissione ai corsi allievi sottufficiali per titoli previsti dall'art. 2 saranno, prima dell'anno scolastico 1939-1940, fissati di volta in volta dal comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 15.

Sono abrogati i Regi decreti 3 aprile 1926-IV, n. 619, e 4 ottobre 1928-VI, n. 2353.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 80. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 settembre 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola « La Combattente » di Vita (Trapani).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Società cooperativa agricola « La Combattente » di Vita (Trapani);
Considerato che la situazione del predetto Ente rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Società cooperativa agricola « La Combattente » di Vita (Trapani) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3248)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 settembre 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale « Patriarca S. Giuseppe » di Godrano (Palermo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale « Patriarca S. Giuseppe » di Godrano (Palermo) con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale « Patriarca S. Giuseppe » di Godrano (Palermo) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3250)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 settembre 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di S. Sossio Baronia (Avellino).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di S. Sossio Baronia (Avellino);
Considerato che la situazione della predetta Cassa agraria rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di S. Sossio Baronia (Avellino) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3252)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1937-XV.
Modalità per il rilascio e la consegna, da parte dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, dei certificati provvisori all'ordine, rappresentativi dei Buoni del Tesoro novennali 5 %, serie speciale 1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, relativo alla cessione dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero;
Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1935-XIII, recante norme per l'attuazione del citato R. decreto-legge;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 534, contenente disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero;
Riconosciuta l'opportunità, in attesa della emissione dei Buoni del Tesoro novennali 5 %, serie speciale 1944, di fissare le norme per il rilascio e la consegna da parte dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, ai cedenti di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero, dei certificati provvisori rappresentativi dei Buoni del Tesoro di cui sopra:

Determina:

I certificati provvisori rappresentativi dei Buoni del Tesoro novennali 5 %, serie speciale 1944, con godimento di interessi dal 1° settembre 1935-XIII, emessi dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, sono rilasciati dalla Banca d'Italia e dalle Banche agenti in nome e per conto dell'Istituto predetto, all'ordine dei cedenti di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero, per importi nominali di lire 100 o multipli di esso.

Detti certificati provvisori da staccarsi da appositi blocchi a madre e figlia, debitamente numerati e composti di 10 certificati ciascuno, sono consegnati ai cedenti medesimi, dalle Banche agenti presso le quali viene effettuata la cessione dei titoli prevista dai Regi decreti-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, e 7 agosto 1936-XIV, n. 1631; sono cedibili mediante semplice girata e sono commutabili in Buoni del Tesoro novennali 5 %, serie speciale 1944, soltanto presso le Banche che li hanno rilasciati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(3282)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1937-XV.

Procedura da seguire per il rilascio di duplicati, nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, dei certificati provvisori all'ordine rappresentativi dei Buoni del Tesoro novennali 5 %, serie speciale 1944, emessi dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 8 giugno 1913, n. 700;
Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102;
Riconosciuta l'opportunità di fissare norme che regolino il rilascio di duplicati, nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei certificati provvisori all'ordine rappresentativi dei Buoni del Tesoro novennali, serie speciale 5 % 1944, rilasciati, in nome dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, dalla Banca d'Italia e dalle altre Banche agenti per conto dell'Istituto stesso, ai cedenti di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero;

Determina:

Art. 1.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei certificati provvisori all'ordine, rappresentativi dei Buoni del Tesoro novennali, serie speciale 5 % 1944, emessi dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e per esso dalla Banca d'Italia e dalle Banche agenti per suo conto, si applicheranno le norme del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, estese ai buoni novennali dalla legge 6 luglio 1922, n. 915.

Art. 2.

Le denuncie di smarrimento, sottrazione o distruzione dei certificati provvisori, di cui all'articolo precedente, dovranno essere presentate dagli intestatari o dagli eredi di essi, esclusivamente alle filiali della Banca d'Italia o delle Banche agenti per conto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, dalle quali i certificati smarriti, sottratti o distrutti vennero emessi.

Le filiali di dette banche, ricevute le denunzie e riscontrato che i certificati dichiarati smarriti o distrutti non siano stati presentati per il cambio, previe opportune annotazioni sui propri registri, le invieranno alla Direzione generale del Debito pubblico.

L'Amministrazione del Debito pubblico provvederà alle pubblicazioni considerate nell'art. 15 del menzionato Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, e, trascorsi sei mesi dal giorno della prima pubblicazione, darà comunicazione delle eseguite pubblicazioni e delle opposizioni ad essa eventualmente notificate, alla filiale della Banca dalla quale la denuncia venne trasmessa, per i successivi provvedimenti.

Qualora risulti che i certificati siano stati già presentati e commutati in titoli definitivi, le denuncie relative saranno considerate di nessuna efficacia, salva rimanendo al denunziante la facoltà di esperire le ragioni di diritto comune.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(3283)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 818, concernente il trattamento degli operai dello Stato comandati in località disagiate dell'Africa Orientale Italiana.

(3311)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Media dei cambi e dei titoli

del 21 settembre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,22
Francia (Franco)	64,25
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,72
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,46
Danimarca (Corona)	4,2060
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7345
Olanda (Fiorino)	10,49
Polonia (Zloty)	358,90
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8575
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,175
Id. 3,50% (1902)	71,70
Id. 3,00% (Lordo)	52,55
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,20
Rendita 5% (1935)	93,40
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,95
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	102,55
Id. id. 5% - Id. 1941	102,95
Id. id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,50
Id. id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,375
Id. id. 5% - Id. 1944	98,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5; essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	204275	700 —	*Cassese Giovanni* fu Massimino, dom. a Palma Campania (Caserta).	*Peluso-Cassese Giovanni-Biase* fu Massimino dom. a Palma Campania (Caserta).
Id.	232782	1.050 —	*Cassese Giovanni* fu Massimino, dom a Palma Campania (Napoli).	*Peluso-Cassese Giovanni-Biase* fu Massimino dom. a Palma Campania (Napoli).
Rendita 5 %	3632	500 —	*Salerni Anna* fu Francesco, moglie di Salerni Attilio, dom. a Roma.	*Coppola Maria-Anna* fu Francesco, ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	43491	70 —	Ponsero *Alfredo-Enrico* di Giovanni-Battista, dom. a Giaglione (Torino).	Ponsero *Alfredo-Ernesto* di Giovanni-Battista, dom. a Giaglione (Torino).
Id.	177571	35 —	*Beltrame* Pasqualina fu Giovanni, nubile, domiciliata a Moncucco Torinese.	*Beltramo* Pasqualina fu Giovanni, ecc. come contro.
Id.	242605	35 —	*Beltamo* Pasqualina fu Giovanni, nubile, domiciliata a Moncucco Torinese (Alessandria).	*Beltramo* Pasqualina fu Giovanni, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	691468	105 —	Capurro Luigi fu Stefano, dom. ad Oneglia (Porto Maurizio). Ipotecata a favor della moglie del titolare signora Berio *Rachele* fu Matteo a garanzia della sua dote.	Capurro Luigi fu Stefano, dom. ad Oneglia (Porto Maurizio). Ipotecata a favore della moglie del titolare signora Berio *Giovanna-Rachele*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	329946	49 —	Nobili Eligio, Ernesto, Edvige e *Luigina* fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Nichini Maria di Giuseppe, ved. Nobili, dom. in Omegna (Novara). Con vincolo d'usufrutto.	Nobili Eligio, Ernesto, Edvige e *Carla-Luigia* fu Angelo, ecc. come contro.
Id.	421041	119 —	Nobili Ernesto, Edvige e *Luigina* fu Angelo, minori, sotto la p. p. della madre Nichini Maria di Giuseppe ved. Nobili, dom. ad Omegna (Novara). In parti eguali.	Nobili Ernesto, Edvige e *Carla-Luigia* fu Angelo, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	763998	101,50	Lampronti *Mary* fu Augusto, ved. di Reichenbach Carlo, dom. a Verona.	Lampronti *Marianna* fu Augusto, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	144201	119 —	Trotta Vincenzo fu Gennaro, minore, sotto la p. p. della madre *Rizza Anna*, ved. Trotta, dom. a Napoli.	Trotta Vincenzo, fu Gennaro, minore, sotto la p. p. della madre *Pizza Maria-Anna*, ved. Trotta, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	625563	70 —	Molfese *Teresina* fu Nicola, moglie di Castronuovo Gioacchino, dom. a Sant'Arcangelo (Potenza).	Molfese *Maria-Teresa* fu Nicola, ecc. come contro.
Id.	817282	9.275 —	Becher *Cristoforo* fu *Edoardo*, dom. a Genova. Vincolata per cauzione.	Becher *Giovan-Cristoforo-Foscolo-Ausonio* fu *Edoardo-Giulio*, dom. a Genova. Vincolata per cauzione.
Redim. 3,50 %	62758	822,50	Ciampi *Maria-Adelasia* fu Riccardo, moglie di Becucci Gino, dom. a Firenze. Vincolata per dote.	Ciampi *Adelasia-Maria* fu Riccardo, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	262515 215417	35 — 70 —	Vanni *Domenica* fu Vittorio, nubile, dom. in S. Paolo Cervo (Novara).	Vanni *Anna-Maria-Domenica* fu Vittorio, ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	480209	140 —	Regio Convitto delle Vedove e Nubili di civil condizione in Torino. Con usufr. vit. a favore di Tandi *Carolina* fu Giov. Antonio, dom. a Torino.	Regio Convitto delle Vedove e Nubili di civil condizione in Torino. Con usufr. vit. a favore di Tandi *Maria-Carolina*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	183285	108,50	*Baccenetti Luigia* fu Bernardo, minore, sotto la p. p. della madre Cosso Angiolina fu Francesco, ved. di *Baccenetti* Bernardo, domiciliata in Domodossola (Novara).	*Bacenetti Maria-Luigia*, fu Bernardo, minore sotto la p. p. della madre Cosso Angiolina fu Francesco, ved. di *Bacenetti* Bernardo, ecc. come contro.
Id.	209923 234143	17,50 17,50	*Baccenetti Luigia* fu Bernardino, minore, sotto la tutela di Chiossi Giovenale-Giuseppe fu Gio. Battista, dom. in Domodossola (Novara).	*Bacenetti Maria-Luigia*, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	209831 216103	126 — 45,50	*Baccenetti Luigia* fu Bernardino, *nubile*, domiciliata a Domodossola (Novara).	*Bacenetti Maria-Luigia* fu Bernardino, *minore, sotto la tutela di Chiossi Giovenale-Giuseppe fu Gio. Battista*, dom. a Domodossola (Novara).
Id.	712596 712597 712598 712599 712600 712601	203 — 203 — 203 — 203 — 203 — 122,50	*Baccenetti Luigia* fu Bernardino, moglie di Maderni Alfredo, dom. a Pallanza (Novara).	*Bacenetti Maria-Luigia, ecc. come* contro.
Redim. 3,50 %	54272	49 —	*Merzani* Teodora di Angelo, minore, sotto la p.p. del padre, dom. a Boston Mass. (America).	*Merzanis* Teodora di Angelo, ecc. come contro.
Id.	142593	262,50	Navone *Erminia* fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Bruzzo Maria di Giorgio, ved. di Navone Giovanni fu Nicolò, domiciliato a Molassana (Genova).	Navone *Francisca-Angela-Fràminia* fu Giovanni, ecc. come contro.
Id.	378024	35 —	Ceria *Paolo* di *Rambaldo-Cesare*, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Trieste.	Ceria *Gabrio-Paolo-Secondo* di *Rambaldo*, ecc. come contro.
Buono Tesoro Nov. 4 % (1943) Serie G	681	8.000 — Capitale	Becagli *Sofia* fu Olimpio, moglie di Rossi Amedeo, con vincolo dotale.	Becagli *Maria-Sofia-Giuseppa* fu Olimpio, ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	378283	413 —	Peretti Angelina di Felice e prole nascitura da Billotti Lucilla, moglie di Peretti Felice di Vincenzo, dom. a Ciriè (Torino).	Peretti Angelina di Felice, *minore, sotto la p. p. del padre*, e prole nascitura da Billotti Lucilla, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	762088	35 —	Ramella Ernesto fu Felice-Bartolomeo, dom. a Biella (Novara). Con usufr. a favore di Gilardino *Modesta* fu Francesco, ved. di Coda Melchiorre, dom. a Cossila (Novara).	Ramella Ernesto fu Felice-Bartolomeo, dom. a Biella (Novara). Con usufr. a favore di Gilardino *Giovanna-Modesta*, ecc. come contro.
Id.	681337	245 —	Loffreda Carmela di *Santo*, moglie di Nicola Flascassovitti fu Leonida, dom. a Lecce. Vincolata per dote.	Loffreda Carmela di *Santolo*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	273158	682,50	Rossi Pietro fu Adamo, dom. a Sassello (Savona). Con usufr. vit. a favore di Dabove Caterina fu Michele, ved. di Rossi Adamo, dom. a Sassello (Savona).	Rossi Pietro fu Adamo, *minore, sotto la p. p. della madre Badano Iolanda fu Giuseppe, ved. di Rossi Adamo* dom. a Sassello (Savona). Con usufr. come contro.
Rendita 5 %	116198	400 —	Botto Agnese-Teresa fu Antonio, moglie di Moine Giuseppe; con usufr. a favore di Pasero *Maria* di Spirito, ved. Moine.	Botto Agnese-Teresa fu Antonio, moglie di Moine Giuseppe; con usufr. a favore di Pasero *Anna-Maria*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	201930	63 —	Lertora *Adelaide* fu Giuseppe, moglie di *Gagliardi* Giuseppe di Giacomo, dom. a S. Salvatore, frazione del comune di Cogorno (Genova). Dotale.	Lertora *Angela-Adelina-Carlotta* fu Giuseppe, moglie di *Gagliardo* Giuseppe, ecc. come contro.
Id.	848366 848367	700 — 332,50	*Emiliano Filippo* di Giuseppe, dom. a Salerno.	*Di Filippo-Emiliano* di Giuseppe, dom. a Salerno.
Rendita 5 %	118388 118389 118390	500 — 500 — 500 —	*Emiliano Filippo* di Giuseppe, dom. a Salerno.	*Di Filippo Emiliano* di Giuseppe, dom. a Salerno.
Redim. 3,50 %	135926	157,50	Bergamo Innocenzo e Giuseppe di *Eustacchio*, minori, sotto la p. p. del padre, dom. a Mede (Pavia).	Bergamo Innocenzo e Giuseppe di *Edoardo-Eustacchio*, minori, ecc. come contro.
Rendita 5 %	16030	500 —	Binaghi Palmira fu *Daniele*, minore, sotto la p. p. della madre Sottocornola *Giovanna* fu *Giovanni*, ved. Binaghi, dom. a Lecco (Como); con usufr. a favore di Sottocornola *Giovanna* fu *Giovanni* ved. di Binaghi *Daniele*, dom. a Lecco.	Binaghi Palmira fu *Giovanni-Battista-Daniele*, minore sotto la p. p. della madre Sottocornola *Teresa-Maria-Giovanna* fu *Carlo-Giovanni*, ved. Binaghi, dom. a Lecco (Como); con usufr. a favore di Sottocornola *Teresa-Maria-Giovanna* fu *Carlo-Giovanni*, ved. di Binaghi *Giovanni-Battista-Daniele*, dom. a Lecco (Como).
Redim. 3,50 %	496597	700 —	Ospedale Maggiore di Cremona; con usufr. vital. a favore di Mauri *Liberata-Rechilde* fu Benedetto, dom. a Cremona.	Ospedale Maggiore di Cremona; con usufr. vital. a favore di Mauri *Rechilde* fu Benedetto, dom. a Cremona.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	829414	840 —	Ospizio Gianotti in Saluzzo (Cuneo); con usufr. vital. a favore di Fassi *Maddalena* fu Bartolomeo.	Ospizio Gianotti in Saluzzo (Cuneo); con usufr. vital. a favore di Fassi *Maria-Maddalena*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	425618	1.039,50	*Cappella* Margherita fu *Giuseppe*, moglie di De Angeli Francesco, dom. a Torino; con usufr. a Moriondo Anna fu Giov. Battista, ved. *Cappella*, dom. a Torino.	*Capella* Margherita fu *Tomaso-Giuseppe*, moglie di De Angeli Francesco, dom. a Torino; con usufr. a Moriondo Anna fu Giov. Battista, ved. *Capella*, dom. a Torino.
Rendita 5 %	9334 9335 9338	205 — 250 — 95 —	Multedo Luisa, Alberta, Michele e Maria-Pia fu Mario, dom. a Genova; con usufr. a favore di Pistone Maria fu Pio, ved. Multedo, dom. a Genova.	Multedo Luisa, Alberta, Michele e Maria-Pia fu Mario, dom. a Genova. *Gli ultimi tre minori sotto la p. p. della madre Pistone Maria fu Pio, eredi indivisi del padre;* con usufr. come contro.
Id.	9336	750 —	Multedo Luisa, Alberta, Michele e Maria-Pia fu Mario, eredi indivisi del padre, dom. a Genova.	Multedo Luisa, Alberta, Michele e Maria-Pia fu Mario, eredi indivisi del padre dom. a Genova. *Gli ultimi tre minori sotto la p. p. della madre Pistone Maria, fu Pio,* eredi indivisi del padre, dom. a Genova.
Cons. 3,50 %	835953	3,50	Multedo Alberta, Luisa, Michele e Maria-Pia fu Mario, *minori*, sotto la p. p. della madre Pistone Maria, ved. Multedo, dom. in Genova; con usuf. a favore di Pistone Maria fu Pio, ved. di Multedo Mario, dom. a Genova.	Multedo Alberta, Luisa, Michele e Maria-Pia fu Mario, *quest'ultima minore sotto la p. p. della madre*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	240526 240527	157,50 759,50	Benni Nicolina fu Torquato, minore, sotto la p. p. della madre *Besso* Carmela ved. di Benni Torquato, moglie in seconde nozze di Loreto Antonio, dom. a Cornigliano (Genova).	Benni Nicolina fu Torquato, minore, sotto la p. p. della madre *Baesso*, ecc. come contro.
Id.	283390 432887	2.166,50 266 —	Celi Giuseppina di Adriano, moglie di Ceccato Giuseppe, dom. a Carrara; con usufr. vit. a Zolezzi *Fortunata* detta Emma fu Benedetto, dom. a San Remo (Imperia).	Celi Giuseppina di Adriano, moglie di Ceccato Giuseppe, dom. a Carrara; con usufr. vit. a Zolezzi *Matilde-Fortunata*, ecc. come contro.
Id.	71294	420 —	Pozzo Orsola-Costantina fu Tomaso, moglie di Imarisio Anselmo, dom. a Moncalvo (Alessandria); con usuf. a Colombo *Emilia* fu Alessandro ved. di Pozzo Tomaso, dom. a Moncalvo (Alessandria).	Pozzo Orsola-Costantina fu Tomaso, moglie di Imarisio Anselmo, dom. a Moncalvo (Alessandria); con usufr. a Colombo *Francesca-Emilia*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2838)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « La Combattente » di Vita (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Società cooperativa agricola « La Combattente » di Vita (Trapani), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Cosentino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Società cooperativa agricola « La Combattente » di Vita (Trapani) ed i signori Emilio Ippolito, prof. Leonardo Coppola e rag. Gaspare Ficarra sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3249)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Patriarca S. Giuseppe » di Godrano (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del cre-

dito e alla messa in liquidazione della Cassa rurale « Patriarca S. Giuseppe » di Godrano (Palermo) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400;

Dispone:

Il prof. dott. rag. Donato Palumbo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Patriarca S. Giuseppe » di Godrano (Palermo) ed i sigg. Giuseppe Sclafani di Francesco, Pietro Ingui fu Pietro e Genovese Giuseppe fu Giorgio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3251)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di S. Sossio Baronia (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di S. Sossio Baronia (Avellino) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il dott. Michele Del Vecchio fu Crescenzo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria di prestiti di S. Sossio Baronia (Avellino) ed i signori Michele Tammaro di Leonardo, Ciriaco Orlandella fu Massimiano e Giovanni Emanuele Coppola fu Angelo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3253)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Carbognano (Viterbo) e Barbarano Romano (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Laurenti Giuseppe fu Domenico per la Cassa comunale di credito agrario di Carbognano (Viterbo);

Alessandri Felice fu Giovanni per la Cassa comunale di credito agrario di Barbarano Romano (Viterbo);

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3259)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Senis (Cagliari), Banari (Sassari), Serrenti (Cagliari), Sarrok (Cagliari), Baunei (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Spano dott. Giovanni Maria fu Sebastiano per la Cassa comunale di credito agrario di Senis (Cagliari);

Moretti Luigi fu Diego per la Cassa comunale di credito agrario di Banari (Sassari);

Becciu Giovanni fu Pietro per la Cassa comunale di credito agrario di Serrenti (Cagliari);

Concas Raimondo fu Raffaele per la Cassa comunale di credito agrario di Sarrok (Cagliari);

Vigna Alessio fu Agostino per la Cassa comunale di credito agrario di Baunei (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3260)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castel di Lucio (Messina) e Prizzi (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Vedute le proposte del Banco di Sicilia, Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Viglianti Felice fu Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina);

Costa Pasquale fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Prizzi (Palermo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3261)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio e prestiti di Corte d'Isola (Pola) in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 14 settembre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio e prestiti di Corte d'Isola (Pola) in liquidazione, il sig. Matteo Coronica fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3312)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale S. Anna di Sciara (Palermo).

Nella seduta tenuta il 10 settembre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale S. Anna di Sciara (Palermo), il cav. prof. Calogero Allegra è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3313)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 30 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'amministrazione dello Stato;

Vista la nota n. 7146.7.1/1.3.1 del 13 agosto 1937-XV, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire, con la procedura di urgenza, un concorso per 30 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 30 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*).

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è [illegible] il diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno, oppure il corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati, i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti di laurea in scienze economiche e commerciali compresa quella rilasciata dall'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, o di ragioneria conseguita presso un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno, o della laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopraindicati rilasciati dal cessato Impero austro-ugarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 6, dirette al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), dovranno essere presentate dagli aspiranti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Intendenze di finanza della propria Provincia, oppure alla Ragioneria del Governo Coloniale della propria circoscrizione.

Le Intendenze di finanza e le Ragionerie coloniali, riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno, subito, con la indicazione del giorno nel quale furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato.

Le Ragionerie coloniali trasmetteranno le domande per il tramite del rispettivo Governo.

Il personale in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire le domande nel termine suddetto, a mezzo degli Uffici presso i quali presta servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli ed i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nell'art. 8, presso la quale intendono sostenere le prove scritte;

d) dichiarare di essere disposti a prestare servizio, in caso di nomina, anche nelle Colonie italiane, giusta quanto viene stabilito al successivo art. 14.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati;

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di anni 26 riferito alla data del presente decreto ed è elevato:

a) ad anni 28 per i candidati forniti di laurea;

b) ad anni 31 (o ad anni 33 nel caso della precedente lettera *a*), per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati, alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

c) ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A. O.;

d) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

Tuti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di quattro anni per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al

Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Ove concorrano questi ultimi requisiti è fissata in 37 anni l'età massima dei candidati laureati che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, o siano stati legionari fiumani.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterotto servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli indicati nell'articolo 2;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'articolo 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato, su carta da bollo da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

7° certificato rilaciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa, ai sensi delle circolari 588 del 1922 o 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per le operazioni militari in A. O. dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gl orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in A. O. dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9° certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P. N. F., ai Fasci giovanili di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso di brevetto di ferito per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli produrranno un certificato in carta da bollo da L. 4 firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono.

Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini Sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato, munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio, in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 7 e 8 quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, qualora presentino una attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero delle finanze, e per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'articolo 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con un suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non possono essere ammessi coloro che in due precedenti concorsi al posto di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza non abbiano conseguita l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari e, ove occorra, presso le sedi coloniali di Tripoli, Addis Abeba, Asmara e Mogadiscio ed avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento; quella orale si effettuerà in Roma, presso il Ministero delle finanze, in giorno da destinarsi.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 100 del regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A. O., agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in A. O., si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 177, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 3 giugno 1936, n. 1172.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice ragionieri.

Tanto i vice ragionieri che i volontari di ragioneria dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio, sia nei capoluoghi di provincia del Regno, sia, per quanto occorra, presso i Governi coloniali, salvi gli opportuni avvicendamenti.

A tale uopo l'Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori del concorso a visita medico fiscale onde accertare la loro idoneità fisica a prestare servizio nelle Colonie italiane.

Per le destinazioni in Colonia gl'interessati potranno segnalare, nella domanda di ammissione al concorso, le sedi preferite, fatta piena riserva dei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 15.

Ai volontari di ragioneria compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 675,38.

Detto assegno è ridotto a L. 359,25 quando i vincitori del concorso siano destinati a prestare servizio in uffici che hanno sede nel Comune della loro abituale residenza.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli, di personali statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

A coloro che saranno destinati in Colonia competerà, altresì, lo speciale trattamento previsto dalle disposizioni in vigore.

Art. 16.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore ai sei mesi, dalla data di immissione in funzione.

Art. 17.

Alla fine del periodo di prova i volontari riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, vengono nominati in ordine di graduatoria ai posti disponibili di vice ragioniere (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1937-XV.

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:

1° Computisteria - Ragioneria delle aziende pubbliche e private;
2° Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Prova orale.

1. Le materie delle prove scritte;
2. Nozioni di diritto costituzionale e corporativo;
3. Nozioni elementari di statistica;
4. Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro e alla periferia.

Il Ministro: Di Revel.

(3287)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato col R. decreto 23 marzo 1923, n. 185, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Vista la nota n. 7146.7.1/1.3.1 del 13 agosto 1937-XV, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire, con la procedura d'urgenza, un concorso per 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea rilasciata da una Facoltà di economia e commercio di una Università del Regno, o da un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, o dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, oppure la laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli.

Quelli tra i candidati che sono provvisti della laurea rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche, o della laurea in scienze consolari, dovranno altresì dimostrare di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito presso la Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno, oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono altresì prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma, ai sensi del precedente comma:

1° laurea in giurisprudenza od in matematica conseguita in una Università del Regno;

2° laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori del Regno, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), all'Intendenza di finanza della propria Provincia, oppure alla Ragioneria del Governo coloniale della propria circoscrizione.

Le Intendenze di finanza e le Ragionerie coloniali, riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno subito con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato. Le Ragionerie coloniali trasmetteranno le domande pel tramite del rispettivo Governo.

Il personale in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli Uffici presso i quali presta servizio.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito del concorrente, la dichiarazione di essere disposto a prestare servizio, in caso di nomina, anche nelle Colonie italiane giusta quanto viene stabilito nel successivo articolo 14.

Nella domanda dovranno essere elencati i documenti allegati alla medesima.

I candidati residenti in Colonia segnaleranno la sede, tra quelle indicate nell'art. 8, presso la quale intendono sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dall'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18.

Il limite massimo di età è di anni 30 riferito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed a 39 anni per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie in A. O. nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

I cennati limiti sono aumentati di 4 anni:

a) per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella Ferroviaria;

2° diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2 ed eventualmente anche diploma originale di ragioniere o copia autentica di esso, per i candidati di cui ai comma 2° e 3° dello stesso articolo;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;

4° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

7° certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta da successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa, ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per le operazioni militari in Africa Orientale, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9° certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dal segretario (o dal vice segretario se trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposti al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario, o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del P. N. F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, a firma del Segretario generale, o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati saranno sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F. solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese (P.F.S.), e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P. N. F. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P. N. F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A. O. dal 16 gennaio 1935;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato nel n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 7 e 8, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 qualora presentino una attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero delle finanze, e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda, nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di vice segretario nella carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma e, ove occorra, presso le sedi dei Governi coloniali di Tripoli, Addis Abeba, Asmara e Mogadiscio; quella orale si effettuerà in Roma presso il Ministero delle finanze.

La data delle prove scritte sarà stabilita con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 112 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185. Sarà, ove occorra, aggregato un membro per l'esame di lingue estere, a norma del R. decreto 10 ottobre 1935, n. 1894.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani, o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in A. O. si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice segretari.

Tanto i vice segretari che i vice segretari in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma, o in quanto necessario, presso Governi coloniali, salvi i futuri opportuni avvicendamenti. A tal uopo l'Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica fiscale per accertare la loro idoneità fisica a prestare servizio nelle Colonie italiane.

Per le destinazioni in Colonia gli interessati potranno segnalare, nella domanda di ammissione al concorso, le sedi preferite, fatta piena riserva dei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 15.

Ai vice segretari in prova della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 771,87.

Detto assegno è ridotto a L. 410,57 quando i vincitori del concorso siano destinati a prestare servizio in Uffici che hanno sede nel Comune della loro abituale residenza.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

A coloro che saranno destinati in Colonia competerà, altresì, lo speciale trattamento previsto dalle disposizioni in vigore.

Art. 16.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del R. decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzioni.

Art. 17.

Alla fine del periodo di prova i vice segretari in prova, riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato vengono nominati in ordine di graduatoria ai posti disponibili di vice segretario (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. Diritto costituzionale ed amministrativo.
2. Istituzioni di diritto civile - Diritto commerciale.

Parte seconda:

Scienza delle finanze - Economia politica - Statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria - Contabilità di Stato.

PROVE ORALI.

1. Le materie delle prove scritte.
2. Istituzioni di diritto corporativo e sindacale.
3. Nozioni sul sistema tributario del Regno e sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli delle Ragionerie centrali e provinciali.

Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: DI REVEL.

(3288)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritta e grafica degli esami di abilitazione all'insegnamento della contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia e disegno professionale nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, che approva il regolamento per i concorsi a posti di direttore, insegnante ed istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Visto il decreto Ministeriale 26 giugno 1937-XV, che bandisce gli esami di abilitazione all'insegnamento della contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia e disegno professionale nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;

Decreta:

Il diario delle prove scritta e grafica dell'esame di cui al decreto Ministeriale 26 giugno 1937-XV è fissato come segue:

15 ottobre - prova scritta
16 ottobre - prova grafica.

Roma, addì 7 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(3314)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.